



2024/1989

24.7.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1989 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2024

relativo all'autorizzazione delle sostanze undec-10-enale, acetato di terpineolo, *d,l*-borneolo, *l*-carvone, *d*-canfora, acetato di *d,l*-isobornile, 3-propilidentalide, acido fenilacetico, salicilato di metile, timolo, carvacrolo, benzotiazolo, terpinolene, *d,l*-isoborneolo, *trans*-mentone, acetato di *d,l*-bornile, 3-butilidentalide, fenilacetaldeide, acetato di fenetile, fenilacetato di fenetile, fenilacetato di metile, fenilacetato di etile, fenilacetato di isobutile, fenilacetato di 3-metilbutile, 2-metossifenolo, 2-metossi-4-metilfenolo, 4-etilguaiacolo, 2-metossi-4-vinilfenolo, 4-etilfenolo, 2-metilfenolo, 4-metilfenolo, 2,6-dimetossifenolo, fenolo, 2,6-dimetilfenolo, 2-isopropilfenolo, benzen-1,3-diolo, alfa-fellandrene, alfa-terpinene, gamma-terpinene e *l*-limonene come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/245 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione del *d,l*-isomentone come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e la modifica di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Le sostanze undec-10-enale, acetato di terpineolo, *d,l*-borneolo, *l*-carvone, *d*-canfora, acetato di *d,l*-isobornile, 3-propilidentalide, acido fenilacetico, salicilato di metile, timolo, carvacrolo, benzotiazolo, terpinolene, *d,l*-isoborneolo, *trans*-mentone, acetato di *d,l*-bornile, 3-butilidentalide, fenilacetaldeide, acetato di fenetile, fenilacetato di fenetile, fenilacetato di metile, fenilacetato di etile, fenilacetato di isobutile, fenilacetato di 3-metilbutile, 2-metossifenolo, 2-metossi-4-metilfenolo, 4-etilguaiacolo, 2-metossi-4-vinilfenolo, 4-etilfenolo, 2-metilfenolo, 4-metilfenolo, 2,6-dimetossifenolo, fenolo, 2,6-dimetilfenolo, 2-isopropilfenolo, benzen-1,3-diolo, alfa-fellandrene, alfa-terpinene, gamma-terpinene e *l*-limonene sono state autorizzate per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze sono state successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, sono state presentate nove domande di autorizzazione delle sostanze undec-10-enale, acetato di terpineolo, *d,l*-borneolo, *l*-carvone, *d*-canfora, acetato di *d,l*-isobornile, 3-propilidentalide, acido fenilacetico, salicilato di metile, timolo, carvacrolo, benzotiazolo, terpinolene, *d,l*-isoborneolo, *trans*-mentone, acetato di *d,l*-bornile, 3-butilidentalide, fenilacetaldeide, acetato di fenetile, fenilacetato di fenetile, fenilacetato di metile, fenilacetato di etile, fenilacetato di isobutile, fenilacetato di 3-metilbutile, 2-metossifenolo, 2-metossi-4-metilfenolo, 4-etilguaiacolo, 2-metossi-4-vinilfenolo, 4-etilfenolo, 2-metilfenolo, 4-metilfenolo, 2,6-dimetossifenolo, fenolo, 2,6-dimetilfenolo, 2-isopropilfenolo, benzen-1,3-diolo, alfa-fellandrene, alfa-terpinene e *l*-limonene («sostanze in questione») come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

- (4) Il richiedente ha chiesto che le sostanze in questione siano autorizzate anche per l'utilizzo nell'acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente tuttavia l'autorizzazione di «aromatizzanti» per l'utilizzo nell'acqua di abbeveraggio. Il richiedente ha pertanto ritirato la domanda relativa all'acqua di abbeveraggio per tutte le sostanze in questione.
- (5) L'uso del *d,l*-isomentone come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali è stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/245 della Commissione ^(?).
- (6) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») di esprimere un parere per confermare se l'autorizzazione del *d,l*-isomentone come additivo per mangimi sia ancora conforme alle condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, data una modifica dei termini di tale autorizzazione. Tale modifica consiste in un aumento del livello massimo raccomandato di *d,l*-isomentone, per portarlo a 5 mg/kg per tutte le specie animali. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate pertinenti.
- (7) Nei pareri del 1° febbraio 2012 ⁽⁴⁾, del 6 marzo 2012 ⁽⁵⁾, del 7 marzo 2012 ⁽⁶⁾, del 13 giugno 2012 ⁽⁷⁾, del 13 novembre 2012 ⁽⁸⁾, del 10 marzo 2015 ⁽⁹⁾, dell'8 marzo 2016 ⁽¹⁰⁾, del 20 aprile 2016 ⁽¹¹⁾, del 12 luglio 2016 ⁽¹²⁾ e del 26 settembre 2023 ⁽¹³⁾ l'Autorità ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, le sostanze in questione sono sicure per tutte le specie animali, per i consumatori e per l'ambiente. Essa ha indicato che, per quanto riguarda le sostanze 2-metossifenolo, timolo, 2-metossi-4-metilfenolo, 4-etilguaiacolo, 2-metossi-4-vinilfenolo, 4-etilfenolo, 2-metilfenolo, 4-metilfenolo, carvacolo, 2,6-dimetossifenolo, fenolo, 2,6-dimetilfenolo, 2-isopropilfenolo e benzen-1,3--diolo non sono stati forniti nuovi dati sulla sicurezza per l'utilizzatore, ma sono riconosciuti potenziali pericoli di diversa gravità associati al contatto oculare e cutaneo e all'esposizione delle vie respiratorie. Per quanto riguarda il 3-butilidenftalide e il 3-propilidenftalide, nelle schede di dati di sicurezza dei materiali presentate dai fornitori tali sostanze sono identificate come irritanti per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie e nocive se ingerite. Per quanto riguarda le sostanze fenilacetaldeide, acido fenilacetico, acetato di fenetile, fenilacetato di fenetile, fenilacetato di metile, fenilacetato di etile, fenilacetato di isobutile, salicilato di metile e fenilacetato di 3-metilbutile, l'Autorità ha ritenuto prudente trattare tutti questi composti come irritanti per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie, sensibilizzanti della pelle e nocivi se ingeriti. Per quanto riguarda l'acetato di terpineolo, essa ha ritenuto prudente trattarlo come irritante per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie e come sensibilizzante della pelle. Le sostanze terpinolene, alfa-fellandrene, alfa-terpinene, gamma-terpinene e *l*-limonene dovrebbero essere considerate irritanti per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie e sensibilizzanti della pelle. Per quanto riguarda le sostanze benzotiazolo, *d*, *l*-borneolo, *d,l*-isoborneolo, *l*-carvone, *trans*-mentone, *d*-canfora, acetato di *d,l*-bornile, undec-10-enale e acetato di *d*, *l*-isobornile, l'Autorità ha indicato che sono riconosciuti pericoli associati al contatto oculare e cutaneo e all'esposizione delle vie respiratorie e che dette sostanze sono classificate come irritanti per l'apparato respiratorio. L'Autorità ha infine concluso che dato che tutte le sostanze in questione sono riconosciute come aromi per gli alimenti e che la loro funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della loro efficacia. L'Autorità ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. Nel parere del 26 settembre 2023 l'Autorità ha inoltre concluso che per il *d,l*-isomentone il livello massimo raccomandato di 5 mg/kg è sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l'ambiente.

^(?) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/245 della Commissione, del 15 febbraio 2018, relativo all'autorizzazione delle sostanze mentolo, *d*-carvone, acetato di mentile, *d,l*-isomentone, 3-metil-2-(pent-2(cis)-enil)ciclopent-2-en-1-one, 3,5,5-trimetilcicloes-2-en-1-one, *d*-fencone, alcole fenchilico, acetato di carville, acetato di diidrocarville e acetato di fenchile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 53 del 23.2.2018, pag. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/245/oj).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2012;10(2):2573.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2012;10(3):2622.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2012;10(3):2625.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2012;10(7):2785.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2012;10(11):2966.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2015;13(3):4053.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2016;14(6):4441.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2016;14(6):4475.

⁽¹²⁾ EFSA Journal 2016;14(8):4559.

⁽¹³⁾ EFSA Journal 2023;21(10):8340.

- (8) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le sostanze in questione soddisfino le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione ritiene inoltre che l'autorizzazione del *d,l*-isomentone, con la modifica dei pertinenti termini per quanto riguarda l'aumento del livello massimo raccomandato a 5 mg/kg per tutte le specie animali, soddisfi ancora le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso delle sostanze in questione e modificare i termini dell'autorizzazione del *d,l*-isomentone. La Commissione ritiene che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori delle sostanze in questione.
- (9) La Commissione ritiene che per le sostanze *l*-carvone, salicilato di metile, timolo e carvacolo vi siano motivi di sicurezza che richiedono la fissazione di tenori massimi e che tali additivi non possano essere utilizzati in combinazione con altri additivi contenenti tali sostanze. Per quanto riguarda le sostanze undec-10-enale, acetato di terpineolo, *d,l*-borneolo, *d*-canfora, acetato di *d,l*-isobornile, 3-propilidentalide, acido fenilacetico, benzotiazolo, terpinolene, *d,l*-isborneolo, *trans*-mentone, acetato di *d,l*-bornile, 3-butilidentalide, fenilacetaldeide, acetato di fenetile, fenilacetato di fenetile, fenilacetato di metile, fenilacetato di etile, fenilacetato di isobutile, fenilacetato di 3-metilbutile, 2-metossifenolo, 2-metossi-4-metilfenolo, 4-etilguaiacolo, 2-metossi-4-vinilfenolo, 4-etilfenolo, 2-metilfenolo, 4-metilfenolo, 2,6-dimetossifenolo, fenolo, 2,6-dimetilfenolo, 2-isopropilfenolo, benzen- 1,3--diolo, alfa-fellandrene, alfa-terpinene, gamma-terpinene e *l*-limonene, non vi sono motivi di sicurezza che richiedano la fissazione di tenori massimi. Al fine di consentire un migliore controllo, sull'etichetta di tali additivi dovrebbe essere tuttavia indicato un tenore massimo raccomandato. Qualora tale tenore massimo raccomandato venga superato, è opportuno indicare determinate informazioni sull'etichetta delle premiscelate in questione.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/245.
- (11) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. Inoltre, dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata della modifica dei termini dell'autorizzazione del *d,l*-isomentone, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle prescrizioni derivanti da tale modifica.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/245

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/245, voce relativa al *d,l*-isomentone, colonna «Altre disposizioni», i punti da 3 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

- «3. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg per tutte le specie animali".

4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso raccomandato su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.
5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i 5 mg/kg per tutte le specie animali.».

Articolo 3

Misure transitorie

1. Gli additivi per mangimi undec-10-enale, acetato di terpineolo, *d,l*-borneolo, *l*-carvone, *d*-canfora, acetato di *d,l*-isobornile, 3-propilididnftalide, acido fenilacetico, salicilato di metile, timolo, carvacrolo, benzotiazolo, terpinolene, *d,l*-isoborneolo, *trans*-mentone, acetato di *d,l*-bornile, 3-butilididnftalide, fenilacetaldeide, acetato di fenetile, fenilacetato di fenetile, fenilacetato di metile, fenilacetato di etile, fenilacetato di isobutile, fenilacetato di 3-metilbutile, 2-metossifenolo, 2-metossi-4-metilfenolo, 4-etilguaiacolo, 2-metossi-4-vinilfenolo, 4-etilfenolo, 2-metilfenolo, 4-metilfenolo, 2,6-dimetossifenolo, fenolo, 2,6-dimetilfenolo, 2-isopropilfenolo, benzen- 1,3--diolo, alfa-fellandrene, alfa-terpinene, gamma-terpinene e *l*-limonene, quali autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE, e l'additivo per mangimi *d,l*-isomentone (numero di identificazione: 2b07078), autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/245, come pure le premiscele contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 13 febbraio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 13 agosto 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi specificati al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 13 agosto 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 13 agosto 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi specificati al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 13 agosto 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 13 agosto 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b05035 | Undec-10-enale | <p><i>Composizione dell'additivo</i> Undec-10-enale <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Undec-10-enale Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 90 % Formula chimica: C₁₁H₂₀O Numero CAS: 112-45-8 Numero FLAVIS: 05.035</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'undec-10-enale nell'additivo per mangimi e nelle premiscelate di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscelate indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|-----------------------|--|-------------------------------|-------------|---|----------------|--|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b09830 | Acetato di terpineolo | <p><i>Composizione dell'additivo</i> Acetato di terpineolo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acetato di terpineolo Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C₁₂H₂₀O₂ Numero CAS: 8007-35-0 Numero FLAVIS: 09.830</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'acetato di terpineolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 10 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------------------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|--|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b02016 | <i>d,l</i> -Borneolo | <p><i>Composizione dell'additivo</i> <i>d,l</i>-Borneolo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> <i>d,l</i>-Borneolo Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % (il tenore minimo può includere l'isoborneolo, altri isomeri del borneolo, tracce di alcoole fenilico e altri composti del C₁₀H₁₈O) Formula chimica: C₁₀H₁₈O Numero CAS: 507-70-0 Numero FLAVIS: 02.016</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1) Per l'identificazione del <i>d,l</i>-borneolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 15 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|--------------------|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|---|-------------------------|---|---|----|--|-----------|
| 2b07147 | l-Carvone | <p><i>Composizione dell'additivo</i> l-Carvone <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> l-Carvone Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C₁₀H₁₄O Numero CAS: 6485-40-1 Numero FLAVIS: 07.147</p> <hr/> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'l-carvone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | 10 | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'additivo non deve essere utilizzato con altre fonti di l-carvone. 4. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | 13.8.2034 |
|---------|-----------|---|-------------------------|---|---|----|--|-----------|

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|-------------------|--|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b07215 | <i>d</i> -Canfora | <p><i>Composizione dell'additivo</i> <i>d</i>-Canfora <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> <i>d</i>-Canfora (nota anche come (1R)-1,7,7-trimetil-biciclo[2.2.1]eptan-2-one) Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 96 % Formula chimica: C₁₀H₁₆O Numero CAS: 464-49-3 Numero FLAVIS: 07.215</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1) Per l'identificazione della <i>d</i>-canfora nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|--------------------|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|---|-------------------------|---|---|---|---|-----------|
| 2b09218 | Acetato di <i>d,l</i> -isobornile | <p><i>Composizione dell'additivo</i> Acetato di <i>d,l</i>-isobornile <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acetato di <i>d,l</i>-isobornile Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % (il tenore minimo può includere piccole quantità di acetato di bornile) Formula chimica: C₁₂H₂₀O₂ Numero CAS: 125-12-2 Numero FLAVIS: 09.218</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1) Per l'identificazione dell'acetato di <i>d,l</i>-isobornile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |
|---------|-----------------------------------|---|-------------------------|---|---|---|---|-----------|

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|---------------------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b10005 | 3-Propilidenftalide | <p><i>Composizione dell'additivo</i> 3-Propilidenftalide <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 3-Propilidenftalide Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 96 % Formula chimica: C₁₁H₁₀O₂ Numero CAS: 17369-59-4 Numero FLAVIS: 10.005</p> <hr/> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione del 3-propilidenftalide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|--------------------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|--|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b08038 | Acido fenilacetico | <p><i>Composizione dell'additivo</i> Acido fenilacetico <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acido fenilacetico Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C₈H₈O₂ Numero CAS: 103-82-2 Numero FLAVIS: 08.038</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'acido fenilacetico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|--------------------|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------|--|-------------------------|---|---|----|---|-----------|
| 2b09749 | Salicilato di metile | <p><i>Composizione dell'additivo</i> Salicilato di metile <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Salicilato di metile Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₈H₈O₃ Numero CAS: 119-36-8 Numero FLAVIS: 09.749</p> | Tutte le specie animali | — | — | 50 | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'additivo non deve essere utilizzato con altre fonti di salicilato di metile. 4. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | 13.8.2034 |
| | | <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione del salicilato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | | | | | | |

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|--------------------|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.

| | | | | | | | | |
|---------|--------|---|-------------------------|---|---|-----|---|-----------|
| 2b04006 | Timolo | <p><i>Composizione dell'additivo</i> Timolo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Timolo Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₁₀H₁₄O Numero CAS: 89-83-8 Numero FLAVIS: 04.006</p> | Tutte le specie animali | — | — | 125 | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'additivo non deve essere utilizzato con altre fonti di timolo. 4. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | 13.8.2034 |
| | | <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione del timolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | | | | | | |

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|--------------------|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.

| | | | | | | | | |
|---------|------------|--|-------------------------|---|---|-----|---|-----------|
| 2b04031 | Carvacrolo | <p><i>Composizione dell'additivo</i> Carvacrolo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Carvacrolo Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₁₀H₁₄O Numero CAS: 499-75-2 Numero FLAVIS: 04.031</p> | Tutte le specie animali | — | — | 125 | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'additivo non deve essere utilizzato con altre fonti di carvacrolo. 4. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | 13.8.2034 |
| | | <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione del carvacrolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | | | | | | |

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|--------------|--|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b15016 | Benzotiazolo | <p><i>Composizione dell'additivo</i> Benzotiazolo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Benzotiazolo Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 96 % Formula chimica: C₇H₅NS Numero CAS: 95-16-9 Numero FLAVIS: 15.016</p> <hr/> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione del benzotiazolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|-------------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|--|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b01005 | Terpinolene | <p><i>Composizione dell'additivo</i> Terpinolene <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Terpinolene Prodotta mediante sintesi chimica o distillazione frazionata o in corrente di vapore di oli essenziali. Purezza: min. 95 % Formula chimica: C₁₀H₁₆ Numero CAS: 586-62-9 Numero FLAVIS: 01.005</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1) Per l'identificazione del terpinolene nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 14,5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|-------------------------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b02059 | <i>d,l</i> -Isoborneolo | <p><i>Composizione dell'additivo</i> <i>d,l</i>-Isoborneolo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> <i>d,l</i>-Isoborneolo Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 92 % (tenore minimo: 92 %; componenti secondari: 3,5 % borneolo) Formula chimica: C₁₀H₁₈O Numero CAS: 124-76-5 Numero FLAVIS: 02.059</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione del <i>d,l</i>-isoborneolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|-----------------------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b07176 | <i>trans</i> -Mentone | <p><i>Composizione dell'additivo</i> <i>trans</i>-Mentone <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> <i>trans</i>-Mentone Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 96 % (somma di due isomeri) Formula chimica: C₁₀H₁₈O Numero CAS: 89-80-5 Numero FLAVIS: 07.176</p> <hr/> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione del <i>trans</i>-mentone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|--------------------------------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b09017 | Acetato di <i>d,l</i> -bornile | <p><i>Composizione dell'additivo</i> Acetato di <i>d,l</i>-bornile <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acetato di <i>d,l</i>-bornile Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % (tenore minimo: 98 %; può includere acetato di isobornile e altri isomeri dell'acetato di bornile) Formula chimica: C₁₂H₂₀O₂ Numero CAS: 76-49-3 Numero FLAVIS: 09.017</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'acetato di <i>d,l</i>-bornile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|--------------------|--|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b10024 | 3-Butilidenftalide | <p><i>Composizione dell'additivo</i> 3-Butilidenftalide <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 3-Butilidenftalide Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C₁₂H₁₂O₂ Numero CAS: 551-08-6 Numero FLAVIS: 10.024</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione del 3-butilidenftalide nell'additivo per mangimi e nelle premiscelate di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscelate indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|------------------|--|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b05030 | Fenilacetaldeide | <p><i>Composizione dell'additivo</i> Fenilacetaldeide <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Fenilacetaldeide Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C₈H₈O Numero CAS: 122-78-1 Numero FLAVIS: 05.030</p> <hr/> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione del fenilacetaldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|---------------------|--|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b09031 | Acetato di fenetile | <p><i>Composizione dell'additivo</i> Acetato di fenetile <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acetato di fenetile Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₁₀H₁₂O₂ Numero CAS: 103-45-7 Numero FLAVIS: 09.031</p> <hr/> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'acetato di fenetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|--------------------------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b09707 | Fenilacetato di fenetile | <p><i>Composizione dell'additivo</i> Fenilacetato di fenetile <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Fenilacetato di fenetile Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₁₆H₁₆O₂ Numero CAS: 102-20-5 Numero FLAVIS: 09.707</p> <hr/> <p><i>Metodo di analisi</i> (1) Per l'identificazione del fenilacetato di fenetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|------------------------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|--|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b09783 | Fenilacetato di metile | <p><i>Composizione dell'additivo</i> Fenilacetato di metile <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Fenilacetato di metile Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C₉H₁₀O₂ Numero CAS: 101-41-7 Numero FLAVIS: 09.783</p> <hr/> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione del fenilacetato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 10 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|-----------------------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|--|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b09784 | Fenilacetato di etile | <p><i>Composizione dell'additivo</i> Fenilacetato di etile <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Fenilacetato di etile Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C₁₀H₁₂O₂ Numero CAS: 101-97-3 Numero FLAVIS: 09.784</p> <hr/> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione del fenilacetato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 10 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|---------------------------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|--|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b09788 | Fenilacetato di isobutile | <p><i>Composizione dell'additivo</i> Fenilacetato di isobutile <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Fenilacetato di isobutile Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₁₂H₁₆O₂ Numero CAS: 102-13-6 Numero FLAVIS: 09.788</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione del fenilacetato di isobutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 10 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|--|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b09789 | Fenilacetato di 3-metilbutile | <p><i>Composizione dell'additivo</i> Fenilacetato di 3-metilbutile <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Fenilacetato di 3-metilbutile Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % (somma degli esteri dell'n-amile e dell'isoamile) Formula chimica: C₁₃H₁₈O₂ Numero CAS: 102-19-2 Numero FLAVIS: 09.789</p> <hr/> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione del fenilacetato di 3-metilbutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|-----------------|--|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b04005 | 2-Metossifenolo | <p><i>Composizione dell'additivo</i> 2-Metossifenolo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 2-Metossifenolo Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₇H₈O₂ Numero CAS: 90-05-1 Numero FLAVIS: 04.005</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione del 2-metossifenolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|-------------------------|--|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b04007 | 2-Metossi-4-metilfenolo | <p><i>Composizione dell'additivo</i> 2-Metossi-4-metilfenolo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 2-Metossi-4-metilfenolo Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₈H₁₀O₂ Numero CAS: 93-51-6 Numero FLAVIS: 04.007</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1) Per l'identificazione del 2-metossi-4-metilfenolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|-----------------|--|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b04008 | 4-Etilguaiacolo | <p><i>Composizione dell'additivo</i> 4-Etilguaiacolo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 4-Etilguaiacolo Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₉ H₁₂ O₂ Numero CAS: 2785-89-9 Numero FLAVIS: 04.008</p> <hr/> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione del 4-etilguaiacolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|-------------------------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b04009 | 2-Metossi-4-vinilfenolo | <p><i>Composizione dell'additivo</i> 2-Metossi-4-vinilfenolo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 2-Metossi-4-vinilfenolo Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₉H₁₀ O₂ Numero CAS: 7786-61-0 Numero FLAVIS: 04.009</p> <hr/> <p><i>Metodo di analisi</i> (1) Per l'identificazione del 2-metossi-4-vinilfenolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|--------------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b04022 | 4-Etilfenolo | <p><i>Composizione dell'additivo</i> 4-Etilfenolo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 4-Etilfenolo Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₈H₁₀ O Numero CAS: 123-07-9 Numero FLAVIS: 04.022</p> <hr/> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione del 4-etilfenolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|---------------|--|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b04027 | 2-Metilfenolo | <p><i>Composizione dell'additivo</i> 2-Metilfenolo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 2-Metilfenolo Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₇H₈ O Numero CAS: 95-48-7 Numero FLAVIS: 04.027</p> <hr/> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione del 2-metilfenolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|---------------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b04028 | 4-Metilfenolo | <p><i>Composizione dell'additivo</i> 4-Metilfenolo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 4-Metilfenolo Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₇H₈ O Numero CAS: 106-44-5 Numero FLAVIS: 04.028</p> <hr/> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione del 4-metilfenolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|---------------------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b04036 | 2,6-Dimetossifenolo | <p><i>Composizione dell'additivo</i> 2,6-Dimetossifenolo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 2,6-Dimetossifenolo Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₈H₁₀O₃ Numero CAS: 91-10-1 Numero FLAVIS: 04.036</p> <hr/> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione del 2,6-dimetossifenolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|--|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b04041 | Fenolo | <p><i>Composizione dell'additivo</i> Fenolo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Fenolo Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₆H₆O Numero CAS: 108-95-2 Numero FLAVIS: 04.041</p> <hr/> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione del fenolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|-------------------|--|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b04042 | 2,6-Dimetilfenolo | <p><i>Composizione dell'additivo</i> 2,6-Dimetilfenolo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 2,6-Dimetilfenolo Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C₈H₁₀O Numero CAS: 576-26-1 Numero FLAVIS: 04.042</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione del 2,6-dimetilfenolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b04044 | 2-Isopropilfenolo | <p><i>Composizione dell'additivo</i> 2-Isopropilfenolo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 2-Isopropilfenolo Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₉H₁₂O Numero CAS: 88-69-7 Numero FLAVIS: 04.044</p> <hr/> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione del 2-isopropilfenolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|------------------|--|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b04047 | Benzen-1,3-diolo | <p><i>Composizione dell'additivo</i> Benzen-1,3-diolo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Benzen-1,3-diolo (noto anche come resorcinolo) Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₆H₆O₂ Numero CAS: 108-46-3 Numero FLAVIS: 04.047</p> <hr/> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione del benzen-1,3-diolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|------------------|--|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b01006 | alfa-Fellandrene | <p><i>Composizione dell'additivo</i> alfa-Fellandrene <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> alfa-Fellandrene Prodotta mediante sintesi chimica o distillazione frazionata o in corrente di vapore di oli essenziali. Purezza: min. 95 % Formula chimica: C₁₀H₁₆ Numero CAS: 99-83-2 Numero FLAVIS: 01.006</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'alfa-fellandrene nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b01019 | alfa-Terpinene | <p><i>Composizione dell'additivo</i> alfa-Terpinene <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> alfa-Terpinene Prodotta mediante sintesi chimica o distillazione frazionata o in corrente di vapore di oli essenziali. Purezza: min. 89 % Formula chimica: C₁₀H₁₆ Numero CAS: 99-86-5 Numero FLAVIS: 01.019</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1) Per l'identificazione dell'alfa-terpinene nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|-----------------|--|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b01020 | gamma-Terpinene | <p><i>Composizione dell'additivo</i> gamma-Terpinene <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> gamma-Terpinene Prodotta mediante sintesi chimica o distillazione frazionata o in corrente di vapore di oli essenziali. Purezza: min. 95 % Formula chimica: C₁₀H₁₆ Numero CAS: 99-85-4 Numero FLAVIS: 01.020</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1) Per l'identificazione del gamma-terpinene nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|--------------------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | | | | | | | | |
| 2b01046 | <i>l</i> -Limonene | <p><i>Composizione dell'additivo</i> <i>l</i>-Limonene <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> <i>l</i>-Limonene Prodotta mediante sintesi chimica o distillazione frazionata o in corrente di vapore di oli essenziali. Purezza: min. 95 % Formula chimica: C₁₀H₁₆ Numero CAS: 5989-54-8 Numero FLAVIS: 01.046</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'<i>l</i>-limonene nell'additivo per mangimi e nelle premiscelate di aromi per mangimi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> | Tutte le specie animali | — | — | — | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscelate indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. | 13.8.2034 |

| Numero di identificazione dell'additivo per mangimi | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | | mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| | | | | | | | 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. | |

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.